

**DETERMINAZIONE del DIRETTORE**  
**N. 41 del 29 APRILE 2023**

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE  
STABILE E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023**

---

**IL DIRETTORE**

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 30.01.2023, avente per oggetto *“Rinnovo incarico di Direttore della Residenza Socio – Sanitaria ‘Pio Istituto Campana’ – A.P.S.P. alla d.ssa E.Stefanini dipendente a tempo indeterminato”* ;

**Osservato** che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce competenza gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;

**Dato atto**

che l’art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 disciplinava le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono - per quanto qui interessa – come di seguito sinteticamente riportate:

- 1) a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017. Tali risorse confluiscono nell’unico importo consolidato;
- 2) l’importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
  - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
  - dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

**Visto** l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, e s.m.i., a tenore del quale *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento*

*accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...”;*

**Rilevato** che in data 16 novembre u.s. è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL 2019/2021 per il comparto Funzioni Locali, il quale, all'art. 79, disciplina le nuove modalità di costituzione della parte stabile del Fondo risorse decentrate, costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

**Rilevato** che occorre procedere alla costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2023, e che detta costituzione deve avvenire in ottemperanza e nel rispetto delle modalità stabilite dal suddetto art. 79 del CCNL 2019/2021 Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022;

**Dato atto** che il personale in servizio alla data del 31/12/2018 era costituito da n. 6 unità e, pertanto, l'incremento previsto dal suddetto art. 79, comma 1, lett. b), ammonta a complessivi Euro 507,00;

**Dato atto** altresì che il differenziale tra gli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle Posizioni Economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, in linea con quanto previsto dall'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16 novembre 2022, ammonta a complessivi Euro 412,10;

**Richiamati** nell'ordine:

- la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie n. 19 del 9 ottobre 2018;
- l'art. 79, commi 1, 5 e 6, del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, le risorse del salario accessorio ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016, fatta eccezione per i maggiori importi risultanti:

- dall'applicazione del meccanismo contemplato dall'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018, riguardante il differenziale delle progressioni economiche orizzontali riconosciute al personale dipendente, in ragione di quanto previsto espressamente dalla dichiarazione congiunta n. 5 dello stesso C.C.N.L. 21.05.2018;

- dall'incremento di Euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2015, in relazione a quanto stabilito dall'art. 67, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- dall'applicazione del meccanismo contemplato dall'art. 79, comma 1, lett. d), del C.C.N.L. 16.11.2022, riguardante il differenziale tra gli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle Posizioni Economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- dall'incremento di Euro 84,50 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2018, in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 1, lett. b), del C.C.N.L. 16.11.2022, con specifico riferimento all'importo di pertinenza del corrente anno 2023;

**Dato atto** che le somme stanziare a titolo di Fondo risorse decentrate per l'anno 2016 sono risultate pari a complessivi Euro 35.353,66, integralmente di parte stabile;

**Dato atto** che l'importo globale delle risorse destinate al salario accessorio nell'anno 2016 è risultato pari ad Euro 51.492,93, di cui Euro 35.353,66 a titolo di Fondo risorse decentrate ed Euro 16.139,27 legati alla retribuzione di posizione e risultato di pertinenza del personale dipendente titolare di posizione organizzativa;

**Dato atto** altresì che l'importo globale del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.05.2018 (richiamato dall'art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL 16.11.2022), comprensivo pertanto del Fondo risorse decentrate anno 2016 e delle somme in deroga a quest'ultimo tetto massimo di spesa di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del C.C.N.L. 21.05.2018, ammonta a Euro 38.706,86;

**Considerato** che:

- il Fondo risorse decentrate 2023, costituito come dettagliato nel prospetto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta, per la parte stabile, a complessivi €. 39.625,96;
- che le eventuali risorse variabili da computare nel Fondo saranno determinate con successiva apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

**Rilevato** che l'importo del Fondo Risorse decentrate 2023 soggetto al limite 2016 – e quindi al netto dei differenziali PEO sul personale in essere al 01/03/2018 (€. 2.771,20) e dei differenziali PEO sul personale in essere al 16/11/2022 (€. 412,10), nonché dell'importo unitario di Euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2015 (per un ammontare globale di Euro 582,00) e dell'importo unitario di Euro 84,50 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2018 - è pari a complessivi Euro 35.353,66;

**Considerato** altresì che le somme globalmente stanziare per il salario accessorio nell'anno 2023 soggette alle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., risultano pari ad Euro 51.492,93, di cui Euro 35.353,66 a titolo di Fondo risorse decentrate ed Euro 16.139,27 legati alla retribuzione di posizione e risultato di spettanza del personale dipendente titolare di posizione organizzativa;

**Ravvisata** l'esigenza di procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni;

**DETERMINA**

**1) Di costituire** per l'anno 2023 il Fondo risorse decentrate di cui all'art.79 del nuovo CCNL 2019/2021 comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, come da allegato prospetto, unito alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo pari ad Euro 39.625,96 (**Allegato 1**);

**2) Di dare atto** che - ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, e s.m.i. - l'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2023 al trattamento economico accessorio del personale non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, fatta eccezione per gli importi rivenienti:

- dall'applicazione del meccanismo contemplato dall'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018, riguardante il differenziale delle progressioni economiche orizzontali riconosciute al personale dipendente, in ragione di quanto previsto espressamente dalla dichiarazione congiunta n. 5 dello stesso C.C.N.L. 21.05.2018, al quale corrisponde uno stanziamento incrementale pari ad Euro 2.771,20;
- dall'incremento di Euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2015, in relazione a quanto stabilito dall'art. 67, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 21.05.2018, che comporta lo stanziamento di risorse decentrate stabili aggiuntive in misura pari ad Euro 582,00;
- dall'applicazione del meccanismo contemplato dall'art. 79, comma 1, lett. d), del C.C.N.L. 16.11.2022, riguardante il differenziale tra gli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle Posizioni Economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, al quale corrisponde un incremento delle risorse decentrate stabili pari ad Euro 412,10;
- dall'incremento di Euro 84,50 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2018, in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 1, lett. b), del C.C.N.L. 16.11.2022, per un ammontare unitario quantificabile in ragione annua in Euro 507,00;

**3) Di dare atto e far rilevare** altresì che, ai sensi del precitato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., ed in relazione a quanto stabilito dalla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie con proprie deliberazioni n. 6 del 10 aprile 2018 e n. 19 del 9 ottobre 2018, l'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2023 al trattamento economico accessorio del personale – inclusivo della retribuzione di posizione e di risultato (per complessivi Euro 16.139,27) riconosciute al personale titolare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 di Posizione Organizzativa, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

**4) Di attestare** che per l'anno 2023 il finanziamento del Fondo risorse decentrate, nonché della suindicata retribuzione di posizione e di risultato, trova copertura nel budget finanziario di spesa assegnato al Direttore per il corrente anno 2023, con deliberazione del C.d.A. n. 36 del 21.12.2022;

**5) Di trasmettere** il presente provvedimento di determinazione – corredato dei corrispondenti allegati - al Revisore del Conti, alle OO.SS. ed alla RSU.

**6) Di dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL DIRETTORE  
F.to E. Stefanini

---

Copia conforme all'originale .

Il Direttore  
E.Stefanini

**Schema costituzione  
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023**

| FONTE                       | DESCRIZIONE   | Valore           |
|-----------------------------|---|------------------|
| <b>RISORSE STABILI</b>      |   |                  |
| Art. 79, comma 1, lett. a)  | Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) CCNL 21.05.2018 | 38.706,86        |
| Art. 79, comma 1, lett. b)  | Incremento € 84,50 per ogni dipendente In servizio al 31/12/2018 - Anno 2023                    | 507,00           |
| Art. 79, comma 1, lett. d)  | Differenziali PEO sul personale in essere al 16/11/2022   | 412,10           |
|                             | <b>TOTALE RISORSE STABILI</b>   | <b>39.625,96</b> |
| <b>INCREMENTI VARIABILI</b> |   |                  |
| Art. 79, comma 3            | Eventuale incremento 0,22% monte salari 2018  |                  |
|                             | Eventuale economia anno 2022  |                  |
|                             | <b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>  |                  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTALE</b>                                    | 39.625,96        |
| <b>TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE</b>          | 35.353,66        |
| <b>LIMITE FONDO 2016</b>                         | 35.353,66        |
| <b>EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*</b> |                  |
| <b>TOTALE FONDO 2023</b>                         | <b>39.625,96</b> |

**Retribuzione posizione e risultato anno 2023 €.** 12.911,42 + €. 3.227,85 = €. 16.139,27

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| limite 2016               | 51.492,93 |
| Risorse sogg limite       | 35.353,66 |
| totale po+ risulta        | 16.139,27 |
| Risorse soggette a limite | 51.492,93 |

Allegato "1"